

Regolamento (UE) 2025/40 – PPWR

Sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.

PANORAMICA

Tema	Obbligo per le aziende	Articolo regolamento	Applicazione
Immissione sul mercato	Gli imballaggi possono essere immessi sul mercato solo se conformi ai requisiti di sostenibilità e etichettatura	Art. 5-12	dal 12 agosto 2026
Progettazione imballaggi	Ridurre peso e volume degli imballaggi evitando imballaggi superflui	Art. 5	2026
Sostanze pericolose	Limitare metalli pesanti e sostanze pericolose nei materiali di imballaggio	Art. 5	2026
PFAS negli imballaggi alimentari	Restrizioni sull'uso di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti	Art. 5	2026
Riciclabilità	Gli imballaggi devono essere progettati per essere riciclabili	Art. 6	dal 2030
Classi di riciclabilità	Classificazione della riciclabilità (A-B-C)	Art. 6	2030
Soglia minima di riciclabilità	Dal 2038 gli imballaggi devono essere almeno classe B	Art. 6	2038
Contenuto riciclato plastica	Percentuale minima di plastica riciclata negli imballaggi plastici	Art. 7	2030
Contenuto riciclato plastica (obiettivi più alti)	Percentuali più elevate	Art. 7	2040
Compostabilità	Alcuni imballaggi devono essere compostabili (es. capsule caffè, sacchetti per rifiuti organici)	Art. 8	2028 circa
Riduzione imballaggi	Riduzione complessiva dei rifiuti di imballaggio negli Stati membri	Art. 9	2030-2040
Riutilizzo	Quote minime di imballaggi riutilizzabili in alcuni settori	Art. 10	2030
Sistemi di ricarica	Obblighi per imballaggi ricaricabili	Art. 11	2030
Etichettatura	Etichettatura armonizzata degli imballaggi per facilitare la raccolta differenziata	Art. 12	2028
Etichettatura contenitori	Etichette sui contenitori di raccolta rifiuti	Art. 13	2028
Green claims	Dichiarazioni ambientali consentite solo se dimostrabili	Art. 14	2026

Tema	Obbligo per le aziende	Articolo regolamento	Applicazione
Obblighi fabbricanti	Garantire conformità e predisporre documentazione tecnica	Art. 15	2026
Obblighi importatori	Verificare che gli imballaggi importati siano conformi	Art. 16	2026
Obblighi distributori	Non mettere a disposizione imballaggi non conformi	Art. 17	2026
Documentazione tecnica	Conservare documentazione sulla conformità	Art. 15-18	2026
Valutazione conformità	Procedura di valutazione della conformità	Art. 38	2026
Dichiarazione UE di conformità	Obbligo di redigere DoC per gli imballaggi	Art. 39	2026
Responsabilità estesa del produttore (EPR)	Obbligo di finanziare raccolta e riciclo	Art. 40-48	2026
Sistemi deposito cauzionale	Sistemi di deposito per bottiglie e lattine	Art. 50	2029
Raccolta differenziata	Miglioramento della raccolta separata dei rifiuti di imballaggio	Art. 47	progressivo
Entrata in applicazione	Applicazione del regolamento	Art. 71	12 agosto 2026

1. Obiettivi generali del regolamento

Considerando	Articolo corrispondente
<ul style="list-style-type: none"> • gli imballaggi sono essenziali per il mercato interno • esistono normative nazionali frammentate • occorre ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi • bisogna promuovere l'economia circolare. 	<p>Articolo 1 – Oggetto</p> <p>Il regolamento stabilisce prescrizioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenibilità ambientale degli imballaggi • etichettatura • responsabilità estesa del produttore • prevenzione dei rifiuti • riutilizzo e riciclaggio. <p>Inoltre mira a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • armonizzare il mercato interno • ridurre impatti su ambiente e salute • contribuire alla neutralità climatica entro il 2050.

Considerando	Articolo corrispondente
<p>La normativa deve applicarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a tutti i tipi di imballaggi • a tutti i materiali • lungo tutto il ciclo di vita. 	<p>Articolo 2 – Ambito di applicazione</p> <p>Il regolamento si applica a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE • tutti i rifiuti di imballaggio <p>indipendentemente dal contesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • industria • commercio • servizi • nuclei domestici.
<p>Definizione di imballaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • la definizione della direttiva 94/62 deve essere mantenuta ma chiarita • devono essere distinti imballaggi: <ul style="list-style-type: none"> ○ primari ○ secondari ○ terziari. 	<p>Articolo 3 – Definizioni</p> <p>Imballaggio =</p> <p>qualsiasi articolo destinato a contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti.</p> <p>Sono incluse diverse categorie di imballaggi e relative funzioni.</p> <p>Gli allegati contengono esempi di articoli che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono imballaggi • non sono imballaggi.
<p>Requisiti di sostenibilità degli imballaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli imballaggi devono essere progettati per <ul style="list-style-type: none"> ○ ridurre il peso ○ ridurre il volume ○ favorire riutilizzo e riciclo • devono ridurre la presenza di sostanze pericolose. 	<p>Articoli corrispondenti</p> <p>Gli articoli 5–12 stabiliscono i requisiti tecnici principali per gli imballaggi, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • progettazione per la riciclabilità • contenuto minimo di materiale riciclato • limitazione delle sostanze pericolose • riduzione del peso e del volume. <p>Questi articoli rappresentano la traduzione normativa dei considerando ambientali.</p>

Considerando	Articolo corrispondente
<p>Etichettatura e informazioni</p> <p>I considerando indicano la necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informare i consumatori • facilitare la raccolta differenziata • armonizzare le etichette. 	<p>Articolo 12 – Etichettatura degli imballaggi</p> <p>Articolo 13 – Etichettatura dei contenitori di raccolta</p> <p>La Commissione stabilisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • etichette armonizzate <p>modalità di identificazione dei materiali.</p>
<p>Green claims sugli imballaggi</p> <p>I considerando indicano la necessità di evitare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dichiarazioni ambientali fuorvianti. 	<p>Articolo 14 – Asserzioni ambientali</p> <p>Le dichiarazioni ambientali sugli imballaggi sono consentite solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superano i requisiti minimi del regolamento • sono dimostrabili nella documentazione tecnica.
<p>Obblighi degli operatori economici</p> <p>I considerando indicano che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i produttori devono garantire la conformità degli imballaggi • deve esistere una responsabilità chiara degli operatori economici. 	<p>Articolo 15 – Obblighi dei fabbricanti</p> <p>I fabbricanti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • immettere sul mercato solo imballaggi conformi • effettuare una valutazione di conformità <p>preparare la documentazione tecnica.</p>
<p>Valutazione della conformità</p> <p>I considerando richiedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifiche tecniche • criteri armonizzati di progettazione. 	<p>Articolo 38 – Procedura di valutazione della conformità</p> <p>Articolo 39 – Dichiarazione di conformità UE</p> <p>La dichiarazione attesta che l’imballaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soddisfa i requisiti degli articoli 5–12 • è conforme al regolamento. <p>Questo introduce un sistema simile alla marcatura CE, anche se non prevede un marchio specifico.</p>

Considerando	Articolo corrispondente
<p>Gestione dei rifiuti di imballaggio</p> <p>I considerando indicano la necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • migliorare raccolta differenziata • aumentare il riciclo • ridurre discarica e incenerimento. 	<p>Articolo 40 e seguenti</p> <p>Gli Stati membri devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • designare autorità competenti • organizzare sistemi di gestione dei rifiuti • controllare la conformità.
<p>Abrogazione della direttiva precedente</p> <p>Gli ultimi considerando stabiliscono che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la direttiva 94/62/CE deve essere abrogata • il nuovo regolamento introduce norme direttamente applicabili. 	<p>Articolo 71 – Entrata in vigore</p> <p>Il regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entra in vigore nel 2025 • si applica dal 12 agosto 2026.

Cosa cambia operativamente per le imprese

1. Produttori di imballaggi

Devono:

- progettare imballaggi **riciclabili**
- integrare **plastica riciclata**
- limitare sostanze pericolose
- predisporre **documentazione tecnica e DoC**.

2. Aziende che vendono prodotti imballati

Devono:

- utilizzare imballaggi conformi
- rispettare obblighi **EPR**
- utilizzare etichettatura armonizzata.

3. Importatori

Devono:

- verificare conformità degli imballaggi
 - conservare documentazione.
-

Impatti pratici principali

Progettazione packaging

Serve:

- **eco-design packaging**
 - progettazione per riciclo
 - riduzione peso/volume.
-

Supply chain

Le aziende dovranno chiedere ai fornitori:

- composizione materiali
 - percentuale plastica riciclata
 - dichiarazioni di conformità.
-

Documentazione

Nuovi documenti tipici:

- dichiarazione conformità packaging
- fascicolo tecnico imballaggio
- dati riciclabilità.